



## Comune di Casargo

Provincia di Lecco

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 26-02-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la SALA CIVICA, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PASQUINI ANTONIO LEONARDO	X	
ADAMOLI MONICA	X	
ARRIGONI STEFANO	X	
GALLUZZI PAOLO	X	
MEDINI GIOVANNI	X	
PASQUINI ALFREDO	X	

Componente	Presente	Assente
TANTARDINI MONICA	X	
ACERBONI PIERGIACOMO		X
PASQUINI GIOVANNI VITTORIO	X	
RUSCONI GIUSEPPE		X
UBERTI OMAN	X	

Numero totale PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO DOTT.SSA GIULIA VETRANO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANTONIO LEONARDO PASQUINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che ad opera dell'art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art.1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Preso atto che, ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura del 8,6 per mille, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo D/10;

Dato atto che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni

sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Rilevato che:

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 Luglio 2023;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Visto l'art. 172 lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art.14 c.6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 stabilisce che: “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Considerato che ai sensi dell'art.1, comma 755, della Legge 160/2019: “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

Dato atto che il Comune di Casargo ricade in area montana e che pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.1, comma 758, della Legge 30 dicembre 2019, n.160;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso

si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1, comma 765 della Legge 30 dicembre 2019, n.160;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	
ABITAZIONE PRINCIPALE – comma 748 e 749	5,00 per mille Detrazione: euro 200,00	Immobili classificati nelle cat . A1/A8/A9 e relative pertinenze cat. C2/C6/C7
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – comma 750	0,00 per mille	Immobili classificati in categoria D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità strumentale
BENI MERCE – dal 01.01.2022 – comma 751	Esenti IMU	
TERRENI AGRICOLI – comma 752	0,00 per mille	Comune di Casargo – i terreni di cui all'art. 1, c. 758, L 160/2019 sono esenti in quanto comune montano
IMMOBILI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/10) – comma 753	10,00 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato	
FABBRICATI classificati nel gruppo catastale C/1 – comma 754	9,00 per mille	
ALTRI FABBRICATI – comma 754	10,00 per mille	
AREE FABBRICABILI – comma 754	8,6 per mille	

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria per quanto applicabili;

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 – Legge di Stabilità 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/07/2020;

Uditi gli interventi:

Si rinvia alla discussione prodromica all'approvazione del bilancio di cui al punto 10 dell'ordine del giorno;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi e verificati nelle forme e modi di legge;

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2025, come riportato nell'allegato Prospetto delle aliquote e come riportato di seguito:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	
ABITAZIONE PRINCIPALE – comma 748 e 749	5,00 per mille Detrazione: euro 200,00	Immobili classificati nelle cat . A1/A8/A9 e relative pertinenze cat. C2/C6/C7
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – comma 750	0,00 per mille	Immobili classificati in categoria D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità strumentale
BENI MERCE – dal 01.01.2022 – comma 751	Esenti IMU	
TERRENI AGRICOLI – comma 752	0,00 per mille	Comune di Casargo – i terreni di cui all'art. 1, c. 758, L 160/2019 sono esenti in quanto comune montano
IMMOBILI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/10) – comma 753	10,00 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato	
FABBRICATI classificati nel gruppo catastale C/1 – comma 754	9,00 per mille	
ALTRI FABBRICATI – comma 754	10,00 per mille	
AREE FABBRICABILI – comma 754	8,6 per mille	

3. Di stabilire i valori di riferimento aree fabbricabili ai fini dell'imposta in oggetto, come segue:

<b>P.G.T.</b>
<b>ZONE RESIDENZIALI</b>
Art. 24 - UR – Ambiti prevalentemente residenziali (1 mc/mq) € 60,00 al mq.
<b>ZONE PRODUTTIVE</b>
Art. 26 – UA – Ambiti a prevalente specializzazione artigianale (1 mc/mq) € 80,00 al mq.
<b>ZONE COMMERCIALI</b>
Art. 25 – UC – Ambiti a prevalente specializzazione commerciale in media struttura di vendita (0,65 mc/mq.) € 80,00 al mq.
<b>ZONE TURISTICHE</b>
Art. 27 - UT – Ambiti a prevalente specializzazione turistica (1 mc/mq) € 60,00 al mq.
<b>AMBITI DI TRASFORMAZIONE</b>
Ambito di trasformazione AT1 - fraz. Narro via Monte Muggio (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT2 - fraz. Narro via della Deputazione (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT3 - fraz. Codesino tra le vie Alta, per Narro e Indovero (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT4 - fraz. Codesino tra le vie Alta e via Pensotti (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.
Ambito di trasformazione AT5 - Casargo via Alta (0,60 mc/mq) € 60,00 al mq.

4. Di approvare il prospetto delle aliquote IMU ai sensi dell'art.7 del Decreto Ministeriale del 07.07.2023 allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Con successiva apposita votazione con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2026/2027.

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO  
ANTONIO LEONARDO PASQUINI

II SEGRETARIO  
DOTT.SSA GIULIA VETRANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

II SEGRETARIO  
DOTT.SSA GIULIA VETRANO

---

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate*



## Comune di Casargo

Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2025.**

### **P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Art. 49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AREA 5 UFFICIO TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 25-02-2025

**Il Responsabile del Servizio**  
*BELLATI MARTA*

Eventuali note:

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate*



## Comune di Casargo

Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2025.**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 25-02-2025

**Il Responsabile del Servizio**  
*PASQUINI ANTONIO LEONARDO*

Eventuali note:

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate*

# Comune di Casargo

Provincia di Lecco

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2025.**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 11-03-2025 per giorni 15 consecutivi.

Casargo, 11-03-2025

Il Responsabile della Pubblicazione

*DOTT.SSA GIULIA VETRANO*

## COMUNE DI CASARGO (LC)

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE IMU -ANNO 2025

### Verbale n.5/2025

Il sottoscritto dott. Maurizio Rubessa, in qualità di Revisore Unico del Comune di Casargo, ha esaminato gli atti, al fine di rilasciare il parere sulla delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) - ANNO 2025.

#### VISTO

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 avente ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

#### PRESO ATTO

Che le tariffe applicate consentono il rispetto degli equilibri di bilancio.

#### ACQUISITI

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e il prospetto delle aliquote IMU allegato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	
ABITAZIONE PRINCIPALE – comma 748 e 749	5,00 per mille Detrazione: euro 200,00	Immobili classificati nelle cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze cat. C2/C6/C7
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – comma 750	0,00 per mille	Immobili classificati in categoria D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità strumentale
BENI MERCE – dal 01.01.2022 – comma 751	Esenti IMU	
TERRENI AGRICOLI – comma 752	0,00 per mille	Comune di Casargo – i terreni di cui all'art. 1, c. 758, L 160/2019 sono esenti in quanto comune montano
IMMOBILI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/10) – comma 753	10,00 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato	

FABBRICATI classificati nel gruppo catastale C/1 – comma 754	9,00 per mille	
ALTRI FABBRICATI – comma 754	10,00 per mille	
AREE FABBRICABILI – comma 754	8,6 per mille	

Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria per quanto applicabili;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/07/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

Brescia, 19 febbraio 2025

il Revisore unico

Dott. Maurizio Rubessa

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%		
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI		
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%		
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%		
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160		
Aree fabbricabili	0,86%		
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%		
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<table border="1"> <tr> <td>Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe</td> <td>0,9%</td> </tr> </table>	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,9%
Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe	0,9%		

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

